

DETERMINAZIONE N. 19 del 26-07-2023

Settore: AREA IV - POLIZIA LOCALE

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti pubblici del comparto funzioni locali per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat "d") CCNL 2019/2021.

Premesso che l'attuale Comandante della Polizia Locale dell'Unione ha rassegnato le proprie dimissioni in data 30.06.2023, prot. 5878, pertanto con decorrenza 01.08.2023 non sarà più in servizio presso il Comando;

Considerato che per il settore di Polizia Locale si rende necessaria quindi l'assunzione di un Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat "D") CCNL 2019/2021, che possa sostituire il Comandante uscente;

Considerato che l'Unione di Comuni "Verona Est" attualmente non dispone di una graduatoria in corso di validità per il profilo ricercato;

Richiamata la delibera di Giunta n. 27 del 28.07.2021 che ha fissato i criteri di selezione per l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti;

Ritenuto quindi necessario attivare, un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti pubblici del comparto funzioni locali per il reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat "D") CCNL 2019/2021, a tempo pieno ed indeterminato di Polizia Locale;

Precisato che l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente è limitata solamente allo scorrimento, seguendo l'ordine della medesima, dando per acquisiti gli esiti della prova concorsuale e quindi l'elenco formato dalla commissione che ha formulato quella graduatoria;

Precisato che l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat "D") CCNL 2019/2021, a tempo pieno ed indeterminato, per la Polizia Locale avverrà solo successivamente all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)

Visto l'allegato avviso di manifestazione di interesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- l'art. 9 comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.3, che dispone: "A decorrere dal 2003. termo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 ti. 449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2. della legge 23 agosto 1988. n.4, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato. anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria

dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione":

- l'art. 3 comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350 che, a sua volta, dispone: "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.3. le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71. possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
- l'art. 1 comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n.311. che dispone: "...In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.3. continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61. terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003. n.350;
- l'art. 14. comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1. L. 7 agosto 2012. n.135. che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61. della legge 24 dicembre 2003, n.350, anche con riferimento agli idonei di concorsi presso altre amministrazioni.
- La sentenza del Tar Campania n. 280 del 15.03.2021 ed il parere della Corte dei Conti della Sardegna n. 85/2020;

-
Considerato che:

- la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità, presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare, principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n. 14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato: TA.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011: la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Consiglio di Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. TU. n.6507 del 2011)";
- dello stesso avviso è la U.P.P.A. che, con nota n.6351 del 13/03/2004, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art.97 della Costituzione, purché:
- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni:
- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria:
- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della L. n.449./1997;

Vista: la Circolare del Dipartimento della funzione Pubblica n. 1571/4 del 25/02/2004, che precisa che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale. possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre Amministrazioni, mediante accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell'art.97 della Costituzione e dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001:

Vista la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea il principio che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

L'art. 17 comma1 bis del D.L. 162/2019, inserito con la sua conversione in L. n. 8 del 28.02. 2020, il quale dispone "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267" ovvero anche per posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo o alla approvazione della graduatoria.

Vista la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art.3 comma 61, della L. n.350/2003, circa lo stabilire il momento a cui riportare il "previo accordo Ira le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, Sent. n.864/2011);

Dato atto che tale accordo, quindi, secondo la giurisprudenza, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il previo accordo ad una data anteriore all'approvazione della graduatoria o addirittura all'indizione della procedura concorsuale;

Visto il parere espresso dall'ANCI in data 08/09/2004. secondo il quale il previo accordo previsto dall'art. 3 comma 61 della legge 24/12/2003 n.350, può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

Richiamati:

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 165/2001;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi - Ciclo della Performance – sistema di misurazione, di cui alla delibera di Giunta n° 47 del 25/7/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamata la delibera di Consiglio dell'Unione n. 8 del 30/06/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 30/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area;

Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto i decreti del Presidente dell'Unione n. 12 e 13 del 04/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Comandante della Polizia Locale e di Posizione Organizzativa al dott. Fabio Guella;

D E T E R M I N A

1. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità a quanto previsto dalla vigente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 e conseguente programma delle assunzioni per l'anno 2023, il procedimento di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti pubblici del comparto funzioni locali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat "D") CCNL 2019/2021;
2. di approvare, a tal fine, l'allegato schema di manifestazione di interesse (allegato sub A) e il relativo modello di domanda di ammissione, (allegato sub B) quale parte integrante della presente determinazione;

3. di dare atto che l'avviso di cui al precedente punto sarà pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito web istituzionale nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, per almeno 10 giorni consecutivi;
4. di dare atto che l'assunzione di n.1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat "D") CCNL 2019/2021, a tempo pieno ed indeterminato, per la Polizia Locale potrà avere luogo solo successivamente all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)
5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE del Settore
Guella Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.